



**Interventi sulla giustizia civile**

*a cura dell'Unione Nazionale delle Camere Civili  
e del Centro Studi dell'Avvocatura civile italiana*

# **Il nuovo processo di esecuzione**

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

*a cura di*

Marco Di Benedetto e Mauro Filippini

*Prefazione di Franco De Stefano*



**Giappichelli**

## *Gli Autori*

ALESSANDRO AULETTA: *Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Napoli Nord.*

FRANCO DE STEFANO: *Presidente III Sezione Civile Corte di Cassazione.*

ANNA LUISA DI SERAFINO: *Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Velletri.*

ANNA MARIA DIANA: *Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Torre Annunziata.*

ORTENSIA EBNER: *Avvocato e Presidente della Camera Civile di Velletri.*

MAURO FERRANTE: *Avvocato del Foro di Velletri e Presidente Avvocati Vendite Immobiliari Associati.*

MAURO FILIPPINI: *Avvocato del Foro di Reggio Emilia, Presidente collegio probiviri UNCC.*

FABIOLA GIORGI: *Dottore commercialista e revisore contabile.*

MAURO GUALTIERI: *Avvocato del Foro di Rimini e Dottore di ricerca in Teoria generale e comparazione processuale.*

FRANCESCO MAUCERI: *Avvocato del Foro di Catania.*

GIUDITTA MORRITTI: *Avvocato del Foro di Monza.*

GIUSEPPE OLIVIERI: *Avvocato, già Professore ordinario di Diritto processuale civile, Università di Napoli, Federico II.*

AUGUSTA PALOMBA: *Avvocato e Presidente della Camera Civile di Torre Annunziata.*

GIOVANNI PERROTTA: *Avvocato e Presidente Camera Civile di Catania.*

LUCA PRENDINI: *Avvocato e Professore associato di Diritto processuale civile, Università degli Studi di Padova.*



Prefazione

*L'esecuzione civile oggi*

di *Franco De Stefano*

SOMMARIO: 1. Le ragioni dell'intervento. – 2. Il contesto dell'intervento. – 3. Una valutazione complessiva. – 4. Una prospettiva.

1. *Le ragioni dell'intervento*

L'ampia e complessiva riforma del processo civile concretizzatasi nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dà corpo al proposito del legislatore delegante espresso nella legge 26 novembre 2021, n. 206, il cui obiettivo era «*il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio*» e, beninteso secondo la generale disciplina della legislazione delegata, degli specifici ulteriori principi e criteri direttivi analiticamente fissati nell'unitario successivo articolo.

Nel processo civile, una non secondaria attenzione è stata riservata dalla novella all'esecuzione forzata: a dimostrazione evidente dell'acquisita consapevolezza della sua centralità in qualunque sistema di effettiva tutela del diritto e per la stessa funzionalità dell'ordinamento.

È, del resto, accettato che tutti gli interventi riformatori in materia processuale dell'ultimo anno costituiscono adempimento degli impegni assunti dal nostro Paese con il Piano nazionale di ripresa e di resilienza per accedere alle risorse eccezionali messe a disposizione dall'Unione europea in occasione dell'epocale emergenza pandemica; ed è il Piano stesso ad occuparsi anche dell'esecuzione civile.

Se si pone mente all'attenzione che infine anche la giurisprudenza<sup>1</sup> pare avere accordato ad un momento essenziale per l'effettività della tutela dei diritti e l'evidente centralità assunta negli interventi di riforma del processo civile, si comprende agevolmente perché il Piano ricorda come già nelle *Country Specific Recommendations* indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020 la Commissione europea, pur dato atto dei progressi compiuti negli ultimi anni, abbia invitato l'Italia ad aumentare l'efficienza del sistema giudiziario civile e a velocizzare i procedimenti di esecuzione forzata e di escussione delle garanzie; e rimarca come la relazione dell'anno 2020 della Commissione europea sottolinei la particolare rilevanza di questi fattori di criticità nel contesto dell'emergenza pandemica.

Vi si legge allora espressamente, al paragrafo dedicato agli «*interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali*», che il settore dell'esecuzione forzata merita un'attenzione particolare in ragione della centralità della realizzazione coattiva del credito ai fini della competitività del sistema paese; e, testualmente, si individua lo scopo delle linee di intervento proposte in quello di rendere più celeri e spediti i procedimenti esecutivi, con l'obiettivo principale di definire una serie di interventi che garantiscano la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo.

In coerenza con tale obiettivo, la novella era stata minuziosamente progettata da una disposizione, il comma 12 dell'unitario articolo della legge delega, articolata su ben quindici lettere, alcune delle quali strutturate su ulteriori partizioni ed implicanti innovazioni su articoli del codice e delle disposizioni di attuazione già assai complessi in partenza: in apparenza, quindi, un intervento di ampio respiro e con evidenti aspirazioni sistematiche.

## 2. Il contesto dell'intervento

Uno sguardo di insieme consente di valutare che si tratta di un coacervo di disposizioni riferite ad aspetti non centrali o strutturali della disciplina processuale, i cui vantaggi potranno derivare da una loro sinergia e dal loro proficuo innesto su di un *corpus* normativo relativamente sedimentato.

---

<sup>1</sup> Si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020, n. 28387, punti 36 ss. della motivazione in diritto, con richiamo anche alla giurisprudenza sovranazionale. Non è questa la sede per valutare analoga attenzione della Corte costituzionale in recenti pronunce, sia pure occasionate dalle disposizioni emergenziali.

L'intervento recepisce talune soluzioni già adottate dalle prassi virtuose o dalle "Linee guida" del CSM, lima termini per i soggetti del processo, sopprime qualche istituto obsoleto, si fa carico di qualcuna delle criticità manifestatesi nella disciplina vigente, tende a rendere più funzionale l'esternalizzazione dell'attività giurisdizionale esecutiva, vero cardine degli ultimi decenni di riforma.

Le innovazioni più rilevanti riguardano una ulteriore rimodulazione della *astreinte* o misura di coercizione indiretta prevista dall'art. 614-*bis* c.p.c. (al fine di rendere più incisiva ed appetibile una misura che stenta ad essere recepita nella prassi quotidiana del nostro processo, a dispetto delle aspettative su di essa riposte, la delusione delle quali è resa evidente proprio dai manzoniani inasprimenti della disciplina che dovrebbe garantirne l'incisività), l'introduzione della vendita in un primo tempo definita "privata" e poi – ben più correttamente – "diretta" (corrispondente alla *vente amiable*, cioè "amichevole", in contrapposizione a "forzata", anch'essa mutuata dall'esperienza francese, ma con confidenza forse ingenua nella possibilità che un istituto proprio di un ordinamento alieno rispetto al nostro possa attecchire adeguatamente a petto della radicale diversità di impostazione culturale e strutturale) ed un'altra rimodulazione della disciplina dell'ordine di liberazione (banco di prova di effettività dell'espropriazione immobiliare, su cui si riversa con contrastanti influssi l'evoluzione delle istanze finalistiche ed ideologiche dell'esecuzione civile).

Il processo esecutivo aveva vissuto una stasi per oltre mezzo secolo dalla vigenza del codice del 1942 e si era trovato sopraffatto dall'evoluzione del sistema economico, restando del tutto inadeguato ad una risposta di effettività ed efficacia nella tutela dei diritti; ha poi visto un fervore riformatore incessante, se non una vera bulimia normativa: a partire dai primi interventi riformatori della fine del millennio con l'introduzione della delega ad alcuni professionisti, dalla Riforma del 2005-2006, che investì una gran parte del Libro III del codice di rito in recepimento pure in buona parte delle "prassi virtuose" in essere presso alcuni uffici giudiziari italiani, si sono susseguiti numerosi interventi riformatori, di minore ma sempre varia – e non sempre univoca – portata.

Su alcuni di essi, di più immediato impatto sul tessuto sociale ed economico, si è anzi assistito ad un'oscillazione normativa a seconda della maggiore o minore effettività in concreto conseguita e delle conseguenze sui valori e sui principi di volta in volta ritenuti in conflitto e prevalenti, con conseguente stratificazione di interventi talvolta tra loro in contraddizione, in proiezione dell'ondivaga sensibilità del legislatore alla tematica coinvolta

(quella dell'esecuzione sulla casa di abitazione, al contempo fonte spesso insostituibile di garanzia per ottenimento di credito), con una mutevolezza che ricorda quella che, nel processo penale e per la delicatezza e la rilevanza mediatica (quando non demagogica) degli interessi coinvolti, ha a lungo connotato la disciplina della custodia cautelare.

Va pure notato come sia divenuta irreversibile la scelta dell'esternalizzazione dell'attività giurisdizionale esecutiva, benché limitata all'espropriazione di immobili e mobili registrati: e tanto nel tentativo di rendere sempre maggiore la professionalità dei soggetti estranei all'apparato giudiziario e quindi di adeguarne l'attività alle esigenze di funzionalità e di rispetto delle regole procedurali, che, non va dimenticato, in via prioritaria devono garantire il perseguimento del credito consacrato nel titolo (quale condizione di effettività dell'ordinamento statale), ma pur sempre con idonea salvaguardia dei non molti, ma significativi, diritti che il debitore inadempiente continua a mantenere.

### 3. *Una valutazione complessiva*

Poiché ad altro Autore è riservata l'illustrazione delle linee di intervento prescelte per realizzare l'obiettivo della legge delega, qui può soltanto formularsi una riflessione introduttiva a guisa di valutazione complessiva: la quale può sintetizzarsi nella sensazione che nulla di sistematico è stato in concreto varato, forse anche perché nulla poteva esserlo.

Pure, se per altri settori di intervento nel processo civile le criticità sono evidenti ed anzi oggetto di veementi critiche, nell'esecuzione forzata la novella ha, in larga parte, recepito prassi cosiddette virtuose già applicate in diversi uffici giudiziari italiani, per limare e rendere più fluidi e meglio regolamentati alcuni altri istituti, di innovativo limitandosi alla soppressione di un relitto storico (quale la formula esecutiva) e all'introduzione – evidentemente sperimentale – di un istituto ispirato ad un omologo dell'ordinamento francese, con un affinamento ardito di altro, quale la misura di coercizione indiretta nell'esecuzione in forma specifica, che non pare avere attecchito nel nostro sistema processuale.

Pertanto, una serie di interventi poveri di potenzialità di dirompente innovazione: e tanto, verosimilmente, nella consapevolezza del raggiungimento di un livello di non ulteriore sostanziale modificabilità del sistema. Del resto, non pare presente, non solo tra gli operatori del diritto, ma anche da un punto di vista di contesto sociale ed economico, una visione di struttura di

ampio respiro volta ad una rivoluzione di assetti e, forse, nemmeno la condivisione chiara e determinata dell'obiettivo di una esecuzione civile davvero incondizionatamente efficace.

Il sistema pare, insomma ed all'esito dell'ininterrotto cantiere riformatore dal 2005 ad oggi, avere raggiunto una fisionomia tale da lasciare limitato spazio ad ulteriori interventi realmente innovatori, come se le grandi linee ormai disegnate potessero soltanto essere raffinate ed i singoli istituti e meccanismi procedurali solamente resi più fluidi, con una perfettibilità marginale o limitata ad aspetti non strutturali: senza alcuna rivoluzione di impostazione, né alcuna visione alternativa e, forse, senza neppure la volontà e gli strumenti per fronteggiare il dirompente dinamismo evolutivo della struttura dei beni, sempre più dematerializzati ed articolati su forme di ricchezza e di circolazione prima sconosciute.

L'esecuzione civile resta incentrata sul concetto di espropriazione e, per di più, dei beni immobili, conservando un'impostazione economica tardo-ottocentesca e l'idea di una centralità dei beni immobili quale fulcro del sistema economico che è quanto meno antiquata; mentre, da un punto di vista generale, una maggiore attenzione è dedicata alle misure di coercizione indiretta, quale strumento realmente alternativo all'ordinario sviluppo delle procedure esecutive non espropriative.

Non è dedicata alcuna attenzione all'utile aggredibilità di altre forme di ricchezza o, a privilegiarne l'aspetto statico, di componenti del patrimonio: non solo non viene affrontata la tematica dell'esecuzione sulle partecipazioni e sugli strumenti di investimento finanziari (sempre più diversificati e sofisticati), ma neppure quella sulle nuove forme di ricchezza e meno che mai su quelle digitali, per le quali la concreta sempre maggiore diffusione e rilevanza inizia a porre il problema dell'assoggettabilità a procedure esecutive, individuali o concorsuali.

Anche nell'esecuzione forzata, in sostanza, il processo resta riservato ai margini dei grandi e reali spostamenti di ricchezza e, così, della quotidiana evoluzione degli scambi economici effettivi: come forse è almeno in parte giusto che sia, atteso il carattere di massa del relativo contenzioso e dovendo farsi carico l'ordinamento appunto proprio dei rapporti di massa tra tutti i consociati.

#### *4. Una prospettiva*

L'analisi delle ragioni e delle cause di queste scelte non spetta al giurista: il quale, peraltro, non può non tenere conto del contesto in cui opera e, senza rinunciare a tentare di modificarlo e di correggerlo, deve realisticamente mi-

surarsi con le spinte ermeneutiche indotte dalle immancabili variabili meta-giuridiche che lo sorreggono.

L'attenzione all'esecuzione civile si giustifica perché una Giustizia inefficiente, soprattutto nel suo segmento finale e cioè nell'esecuzione, dal punto di vista dell'economia ha un effetto depressivo, scoraggia gli investimenti, determina illiquidità, decrescita e disoccupazione; dal punto di vista del diritto, è però altrettanto grave, perché è la resa dell'ordinamento, incapace di tutelare effettivamente i diritti dei creditori e di garantire il ragionevole soddisfacimento delle loro ragioni, nel rispetto di quei limitati diritti che ancora può vantare il debitore.

Spetta al diritto governare queste disfunzioni e farsi carico della richiesta di efficienza e dell'esigenza di un risultato concreto dei suoi apparati, nel rispetto delle norme: sia chiaro, non già perché debba prevalere l'economia sul diritto, ma perché invece la prima, che è il motore del mondo, sia governata e mantenuta entro i limiti della dignità umana dal secondo; e, quindi, con il diritto che meritoriamente assicura efficacia alle attività economiche dell'uomo, senza le quali non ci sarebbe non solo il progresso ma nemmeno la sua sopravvivenza, correggendole o mantenendole dove necessario per evitare che si trasformino in una giungla dove vige solo la legge del più forte.

In questo quadro, la novella del 2022 in tema di esecuzione forzata, pur non potendo ambire a grandi cose, va almeno – a differenza di altri settori del processo attinti dalla complessiva riforma – nella giusta direzione e costituisce, in ultima analisi per tutti i consociati un'occasione propizia, ma in via prioritaria per gli operatori pratici un utile armamentario: spetterà a questi ultimi, auspicabilmente all'esito di un aperto e franco confronto e di una reale disposizione al dialogo nel rispetto delle differenti posizioni istituzionali, avvalersi in concreto degli strumenti così somministrati ed applicarli nel modo che possa rivelarsi il più proficuo ed in linea con l'obiettivo sistematico dell'efficienza del sistema giurisdizionale a garanzia dell'effettività della tutela dei diritti contro ogni prepotenza o prevaricazione.

## Capitolo I

### *I principi e i criteri direttivi della legge delega*

di *Giuseppe Olivieri*

SOMMARIO: 1. Il contenuto della delega per la riforma del processo esecutivo. – 2. L’eliminazione di formalità superflue. – 3. I poteri certificativi attribuiti ai professionisti operanti nella procedura. – 4. La razionalizzazione della disciplina procedimentale. – 5. I doveri del professionista delegato e del custode. – 6. Il (possibile) coinvolgimento del debitore nella fase liquidatoria.

#### *1. Il contenuto della delega per la riforma del processo esecutivo*

Gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo esecutivo sono fissati in 20 capoversi dal comma 12 dell’art. 1 della legge delega (26 novembre 2021, n. 206). Alla loro attuazione il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha dedicato i commi 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 dell’art. 3, contenenti modificazioni e/o aggiunte al codice di procedura civile e i commi 9, 10 e 11, destinati alle relative disposizioni di attuazione.

La necessità di semplificare, accelerare e razionalizzare il processo esecutivo è stata da tempo avvertita e, a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, ha formato oggetto di numerosi interventi normativi, che tuttavia – nonostante la loro utilità – hanno sostanzialmente lasciato inalterata la *non ragionevole durata* dell’esecuzione forzata<sup>1</sup>.

L’opera del legislatore – fin dalla legge n. 302/1998, che affidò al notaio compiti prima riservati al giudice dell’esecuzione e all’Agenzia del territorio (le operazioni di vendita dell’immobile pignorato e il rilascio delle certifica-

---

<sup>1</sup> Una precisa ricostruzione degli interventi legislativi precedenti la delega del 2021 può essere letta in G. MICCOLIS, *L’esecuzione forzata nella riforma che ci attende*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), § 3.

zioni ipocatastali) – si è diretta pressoché esclusivamente all'esecuzione relativa ai crediti di denaro (l'espropriazione forzata), certamente la parte più significativa del processo destinato a rendere *effettiva* la tutela giurisdizionale.

La maggiore importanza dell'espropriazione forzata rispetto all'esecuzione per consegna o rilascio o a quella degli obblighi di fare e di non fare è diretta conseguenza del fatto che l'effettiva soddisfazione del credito di una somma di denaro assume rilievo non soltanto nei rapporti fra creditore e debitore, ma anche per l'economia in generale. Del resto, tutti sappiamo che la riforma, non solo del processo esecutivo, ma anche di quello di cognizione, conseguenza del PNRR, è stata chiesta (*recte*: imposta) dall'Unione europea, soprattutto al fine di tutelare i crediti di denaro nei rapporti fra soggetti (*recte*: imprese) di altri Stati operanti in Italia, perciò al fine di favorire gli investimenti e incrementare gli scambi commerciali.

Questo spiega perché gli interventi legislativi susseguiti negli ultimi tre decenni siano stati operati in funzione della tutela del credito, piuttosto che per disciplinare i rapporti tra creditore e debitore.

La centralità dell'esecuzione forzata è confermata dall'art. 614-*bis* c.p.c., che – pur direttamente rivolto alla realizzazione di «*obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro*» – riconduce a quel procedimento anche siffatte violazioni.

In questa prospettiva, come indicato dal PNRR, si spiega l'attenzione della legge delega all'espropriazione forzata immobiliare e a quella presso terzi, individuando una serie di snodi dei relativi procedimenti bisognosi di una razionalizzazione. Detto altrimenti, si è cercato di mettere a fuoco e di porre rimedio a inconvenienti in grado di far nascere ingiustificate (rispetto alla tutela del diritto) lungaggini, e di immaginare nuove previsioni, in grado di ottenere una maggiore efficienza del processo.

Tenuti presenti gli scopi e i limiti dell'intervento legislativo, mi sembra possibile individuare nella legge delega (e nel decreto delegato) questi principi e criteri, destinati a operare in sinergia: *a*) eliminazione di formalità superflue ai fini della tutela dei diritti del creditore e del debitore; *b*) attribuzione di funzioni certificative, oltre che ai difensori, ad altri soggetti operanti nel processo esecutivo; *c*) razionalizzazione della disciplina processuale; *d*) maggiori oneri, in funzione acceleratoria, a carico del professionista delegato alla vendita e del custode; *e*) possibile coinvolgimento del debitore nella vendita dell'immobile pignorato.

## 2. L'eliminazione di formalità superflue

All'eliminazione di formalità (ritenute) superflue – in conformità agli orientamenti prevalenti in dottrina e in giurisprudenza<sup>2</sup> – sono destinate la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., ridotto a un unico comma, e le conseguenti modificazioni apportate agli artt. 478 e 479 c.p.c.

Il risultato di tali innovazioni – operative per le procedure iniziate dopo il 1° marzo 2023 – è che l'esecuzione forzata (pertanto anche quella relativa a obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro) richiede (soltanto) un titolo esecutivo «rilasciato in copia attestata conforme all'originale ...» (art. 475 c.p.c.). Complementari all'efficacia, per così dire diretta e immediata, del titolo esecutivo sono gli artt. 196-*octies*, *novies* e (soprattutto) *decies* disp. att. c.p.c. (pure introdotti da legislatore delegato), che abilitano «il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale» ad attestare la conformità della copia del titolo esecutivo all'originale e della copia trasmessa all'ufficiale giudiziario «all'atto detenuto».

Conseguenza di tale semplificazione è altresì la modificazione dell'art. 663 c.p.c., a norma del quale il giudice che abbia convalidato la licenza o lo sfratto deve limitarsi a tale provvedimento, direttamente utilizzabile per promuovere l'esecuzione forzata.

Il principio – enunciato dalla legge delega e attuato dal legislatore delegato – è pertanto quello secondo cui un provvedimento o atto che l'art. 474 c.p.c. (o altra disposizione di legge) inquadrino nei titoli esecutivi, notificato in copia «attestata conforme all'originale» (art. 475 c.p.c.), costituisce condizione necessaria e sufficiente per iniziare l'esecuzione forzata.

Perplessità – invero ragionevoli e ben argomentate – sono state manifestate in ordine all'affermata superfluità (e alla conseguente eliminazione) della spedizione in forma esecutiva<sup>3</sup>.

Preso atto del principio affermato dalla riforma, che – nel rapporto costi/benefici – ha considerato prevalenti i vantaggi prodotti dall'abolizione

---

<sup>2</sup> Ricostruiti da S. RUSCIANO, *Addio alla spedizione in forma esecutiva*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 1038 s.

<sup>3</sup> S. RUSCIANO, *Addio alla spedizione in forma esecutiva*, cit., secondo cui lo «scopo dell'istituto è duplice e ancora attuale» (p. 1049), trattandosi di «strumenti di prevenzione di contestazioni relative al titolo esecutivo (o meglio alle condizioni dell'azione esecutiva) che – in mancanza – potrebbero dar luogo a parentesi cognitive tali da allontanare ... la meta del procedimento e la piena soddisfazione del creditore» (p. 1057).

della spedizione in forma esecutiva del titolo rispetto a quelli conseguenti alla sua conferma, riterrei che le nuove disposizioni debbano essere valutate positivamente. Da un lato, l'esperienza ha dimostrato pressoché irrilevante il contributo dato alla prevenzione del contenzioso in sede oppositiva dalla spedizione in forma esecutiva; dall'altro la funzione deterrente rispetto al promovimento di un'azione esecutiva promossa in difetto di titolo appare utilmente svolta, oltre che dalle responsabilità penali conseguenti alla qualifica di pubblico ufficiale attribuita al professionista attestante la conformità (art. 196-*undecies*, comma 4, disp. att. c.p.c.)<sup>4</sup>, anche dalla responsabilità civile contemplata dall'art. 96, comma 2, c.p.c. e dalla sanzione di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Aggiungerei che l'abolizione della spedizione in forma esecutiva sembra recare alla speditezza del processo esecutivo un contributo soltanto indiretto. Infatti, se ci poniamo nella prospettiva della singola esecuzione, il tempo guadagnato dalla mancata spedizione (operata peraltro in via telematica) appare sostanzialmente irrilevante; al contrario l'aver liberato le cancellerie dall'incombenza può produrre benefici sulla loro efficienza, rendendo disponibili i funzionari ad altre attività.

### 3. *I poteri certificativi attribuiti ai professionisti operanti nella procedura*

Complementare a quanto appena detto sulla soppressione della formula esecutiva (ma non solo a essa) si presentano i principi della riforma volti ad assegnare funzioni certificative a tutti i professionisti operanti nella procedura.

Si tratta – come noto – di un percorso intrapreso da qualche anno, cui la pandemia ha impresso una decisa accelerazione, consentendo pure un'ampia sperimentazione sul campo. La scelta di implementare i poteri certificativi attribuiti a soggetti diversi dai magistrati (e dai funzionari degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) si presenta quale necessario completamento alla obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti (art. 196-*quater* disp. att. c.p.c.) e alla composizione in forma elettronica «*dell'atto del processo redatto ... dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti*» (art. 19 disp. att. c.p.c.).

---

<sup>4</sup>R. ROSSI, *Responsabilità ex art. 96 c.p.c. per danni da illecita esecuzione e giudice competente*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 955 ss.

I principi sanciti dalla riforma (diventati *di sistema*) vanno individuati: *a*) nella generalizzazione del potere certificativo, attribuito indipendentemente e in aggiunta a quanto concesso dal codice di procedura civile o da altra legge; *b*) nell'ampio spettro di atti e provvedimenti suscettibili dell'attestazione di conformità; *c*) nella inscindibilità della qualifica di pubblico ufficiale dall'esercizio del potere certificativo.

L'ampiezza *soggettiva* del potere di attestare la conformità di un atto è il risultato della lettura congiunta degli artt. 196-*octies*, *novies* e *decies* disp. att. c.p.c., i quali in pratica consegnano quel potere – come già si è avuto modo di constatare – a tutti i professionisti operanti nel processo, e, per quel che ci riguarda più da vicino, nel processo esecutivo.

Le norme ricordate consentono di attestare la conformità di un atto (e di estrarne copia) non solo al difensore (o al dipendente di cui si avvalga la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente), ma anche al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore, al commissario giudiziale e al liquidatore giudiziale.

Dal punto di vista oggettivo, l'ampiezza del potere in esame – talché pare lecito affermare l'esistenza nella riforma del 2022-2023 di un principio di certificazione autonomo esistente in capo ai soggetti prima indicati – è evidenziata dalla circostanza che in esso rientrano non solo «*le copie informatiche, anche per immagini, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche*» (art. 196-*octies* disp. att. c.p.c.) e «*di un atto processuale di parte di un provvedimento del giudice formato su supporto informatico*» (art. 196-*novies* disp. att. c.p.c.), ma pure *le copie informatiche, anche per immagine* trasmesse «*all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche ... di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme*» (art. 196-*decies* disp. att. c.p.c.).

Queste regole trovano la loro norma di chiusura nell'ultimo comma dell'art. 196-*undecies* disp. att. c.p.c., il quale assegna a tutti i professionisti autorizzati al rilascio delle attestazioni di conformità prima indicate, nell'esercizio di quel potere, la qualifica di *pubblico ufficiale a ogni effetto* (e non di privato abilitato all'esercizio di pubbliche funzioni). La previsione comporta – accanto alla protezione offerta dall'art. 336 c.p. – il sorgere di specifiche responsabilità penali collegate alle fattispecie criminose contemplate dagli artt. 476-480 c.p.

Il principio in esame, che potrebbe anche definirsi *principio di estensione del potere di attestazione nel processo*, accanto alle garanzie di corretto eser-

cizio del potere, per così dire *esterne*, ora descritte, trova anche una garanzia *interna* al processo esecutivo. Secondo l'art. 488, comma 2, c.p.c., infatti, «*il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice*». A parte il fatto che forse sarebbe stata opportuna l'aggiunta delle parole *nel termine perentorio da lui fissato*, la mancata produzione dell'originale equivale alla mancanza di titolo esecutivo fin dall'inizio dell'esecuzione, con la conseguente declaratoria di improseguibilità dell'esecuzione e dell'inefficacia retroattiva di tutti gli atti del processo esecutivo fino a quel momento compiuti, che il giudice potrà (*recte*: dovrà) pronunciare anche di sua iniziativa, senza necessità di opposizione da parte del debitore.

#### 4. *La razionalizzazione della disciplina procedimentale*

Un aspetto della riforma – per il quale più che di principio è forse più corretto parlare di obiettivo – può essere descritto come *razionalizzazione* della disciplina procedimentale.

Si tratta di interventi in settori diversi della disciplina dell'espropriazione, apparentemente rapsodici, ma tutti sinergicamente volti a rendere più fluido lo scorrere del procedimento. A tale fine, il legislatore – piuttosto che elaborare nuovi istituti o nuove tecniche di tutela – è intervenuto su quelli già presenti (e largamente applicati).

Significativo in questa direzione si presenta il *nuovo* art. 492-*bis* c.p.c., nel quale in realtà gli elementi di novità sono rappresentati dall'inserimento dei commi 3 e 11 (ultimo).

La norma ha introdotto una sospensione del termine di efficacia del precetto quando il creditore abbia presentato l'istanza per la *ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*. A ben guardare, ci troviamo di fronte a un intervento correttivo della disposizione introdotta nel 2014<sup>5</sup>, alla stregua della quale il creditore che avesse chiesto la ricerca di *assets* del debitore nelle banche dati della pubblica amministrazione e in quelle degli enti previdenziali – in attesa dell'esito delle ricerche, per evitare l'inefficacia del precetto sancita dall'art. 481 c.p.c. – era costretto a procedere al pignoramento (s'immagina) mobiliare. Il tutto con le intuitive complicazioni in caso

---

<sup>5</sup> L'art. 492-*bis* c.p.c. fu inserito dall'art. 19, comma 1, lett. d), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. nella legge 10 novembre 2014, n. 162.

di sua infruttuosità e comunque con il superfluo coinvolgimento degli uffici esecuzione.

L'aver introdotto una sospensione del termine di efficacia del precetto dal giorno della proposizione dell'istanza contemplata dall'art. 492-*bis* c.p.c. fino alla comunicazione del suo esito (positivo o negativo) rende – al di là delle apparenze – più agevole il ricorso all'istituto, evitando la diseconomia cagionata dalla duplicazione di attività degli uffici e dei creditori.

La necessità di *razionalizzare* la precedente disciplina ha ispirato anche il nuovo art. 591-*ter* c.p.c., che ha cercato di mettere ordine nei rapporti fra professionista delegato e giudice dell'esecuzione.

Lasciata al professionista la scelta fra risolvere direttamente o rimettere al giudice dell'esecuzione le *difficoltà* insorte nel procedimento di vendita, la riforma ha compiutamente (*razionalmente*) organizzato il procedimento. Ha stabilito che la decisione del g.e. sul reclamo avverso gli atti del professionista delegato – per il quale resta confermato il termine di venti giorni – sia resa con ordinanza opponibile a norma dell'art. 617 c.p.c.; allo stesso tempo, sopprimendo il reclamo avverso il decreto risolutivo delle questioni devolute dal professionista delegato al giudice dell'esecuzione, ha reso il provvedimento suscettibile di opposizione agli atti.

Va qui ricordato – atteso lo stretto collegamento – anche l'art. 168 disp. att. c.p.c., che ha (meglio) disciplinato il reclamo al g.e. avverso l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita, esplicitando termine e modalità di proposizione e dichiarando opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. la relativa decisione.

Appare evidente il progresso in termini di *razionalità* della disciplina: tutti i provvedimenti che abbiano deciso questioni sorte nel corso del procedimento di vendita possono essere sottoposti al controllo di legittimità (il che può creare orientamenti uniformi sulla regolamentazione della vendita forzata) e sono in grado di divenire immutabili, con i conseguenti vantaggi in termini di stabilità degli acquisti operati all'esito dell'espropriazione forzata immobiliare.

Un importante contributo alla razionalizzazione dell'espropriazione immobiliare è dato dalla migliore regolamentazione del rapporto fra professionista delegato e giudice dell'esecuzione nella redazione del progetto di distribuzione. A norma dell'art. 596, comma 1, c.p.c., la formazione, anche parziale, del progetto di distribuzione è affidata (in maniera inequivocabile) direttamente al professionista, il quale dovrà provvedervi «*secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione ...*».

La *razionalizzazione* è perfezionata (in termini di chiarezza) dall'art. 598,

comma 2, c.p.c., secondo cui il professionista delegato – in caso di contestazioni al progetto di vendita da lui predisposto – dovrà rimettere le parti al giudice delegato, il quale procederà a norma dell'art. 512 c.p.c.

Pure in funzione della volontà di meglio organizzare la disciplina del processo di espropriazione immobiliare si spiega l'intervento, sostanzialmente un *restyling*, sull'art. 560 c.p.c., norma oggetto di continue modificazioni, cagionate dal moto pendolare fra tutela del credito e protezione del debitore (debole). Lo scopo delle innovazioni dettate dal comma 39, lett. c) dell'art. 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – il cui contenuto si è spesso risolto nell'attribuire rilevanza normativa a indirizzi già prevalenti nella prassi – è stato quello di vanificare ogni eventuale discussione e di meglio delineare i poteri del g.e.

Le nuove regole della liberazione dell'immobile pignorato hanno esplicitamente previsto l'opponibilità della relativa ordinanza del g.e. a norma dell'art. 617 c.p.c. e il potere – dovere del giudice dell'esecuzione di ordinare la liberazione dell'immobile prima del decreto di trasferimento e «*non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni*», anche quando l'immobile sia «*occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura*» (art. 560, comma 7, c.p.c.).

Infine – ma non da ultimo – inserirei nell'obbiettivo di *razionalizzazione* del processo esecutivo anche il nuovo testo dell'art. 614-*bis* c.p.c.<sup>6</sup>

A parte la possibilità di utilizzare l'istituto quante volte la richiesta del provvedimento non fosse stata avanzata nel processo di cognizione, l'attribuzione anche al giudice dell'esecuzione del potere di fissare, nell'ammontare e nella durata, la misura di coercizione indiretta appariva indispensabile – anche per evitare ingiustificate disparità di trattamento – alla stregua delle (sperabilmente) ampie prospettive dischiuse dall'allargamento dell'insieme dei titoli esecutivi stragiudiziali (a es., all'esito dei procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita)<sup>7</sup>.

## 5. I doveri del professionista delegato e del custode

La riforma attuata dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 e dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – continuando in funzione acceleratoria il percorso di

---

<sup>6</sup> Su cui A. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette rivisitate dalla Riforma del 2022*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 1214 ss.

<sup>7</sup> Cfr. A. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette rivisitate dalla Riforma del 2022*, cit., in p. 1220 ss. ai quali s'è fatto cenno nel § 3.

utilizzazione di *risorse esterne* agli uffici giudiziari – ha posto (e meglio disciplinato) maggiori oneri e doveri a carico del professionista delegato alla vendita e del custode. Il tutto naturalmente non dimenticando gli ampi poteri certificatori<sup>8</sup>.

In primo luogo, è stato normativamente stabilito (con le collegate responsabilità) il dovere del custode di controllare, unitamente all'esperto stimatore, la completezza della documentazione ipocastale, quasi configurando la coppia custode – esperto un unico ufficio esecutivo. Naturalmente, l'aver obbligato il custode e l'esperto al controllo congiunto ha lo scopo di ridurre *errori fatali*, quali la messa in vendita di (parti di) immobili non pignorati, ovvero di aver dichiarato liberi da vincoli immobili gravati da garanzie reali o da trascrizioni pregiudizievoli.

Inoltre – a norma dell'art. 560, comma 10, c.p.c., che, per così dire, inverte la precedente disciplina – il custode ha il potere-dovere (salvo esonero da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, sicché in caso di ordine emanato prima della vendita dovrà sempre agire) di attuare l'ordine di liberazione, con evidenti vantaggi in punto di celerità della sua esecuzione.

In (auspicata) funzione acceleratoria, la riforma ha posto a carico del professionista delegato il dovere di effettuare nell'anno dall'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c. almeno tre esperimenti di vendita (art. 591-*bis*, comma 1, c.p.c.) e quello di redigere, secondo modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita «*un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte*»; tale rapporto dovrà pure essere redatto dopo ogni esperimento di vendita (art. 591-*bis*, comma 15). Si tratta di disposizioni che hanno il chiaro scopo di far attivare immediatamente il professionista e di evitare *momenti d'inerzia* nel corso del procedimento.

Particolarmente significativi sono i poteri-doveri conferiti al professionista delegato quando il debitore sia stato autorizzato alla vendita diretta dell'immobile pignorato ai sensi dell'art. 568-*bis* c.p.c.

Chiesta dal debitore e autorizzata dal giudice dell'esecuzione la *vendita diretta* dell'immobile pignorato, al professionista delegato sono attribuite la riscossione del prezzo, la formazione del progetto di distribuzione, le operazioni di distribuzione del ricavato e quelle successive al decreto di trasferimento.

In definitiva, e in questo ravviserei la razionalità del sistema, prescelta la via della vendita diretta del bene pignorato a cura del debitore, le attività del giudice dell'esecuzione e degli uffici giudiziari sono state limitate a quelle indispensabili, con le positive ricadute sugli altri procedimenti esecutivi.

---

<sup>8</sup> Ai quali s'è fatto cenno nel § 3.

## 6. Il (possibile) coinvolgimento del debitore nella fase liquidatoria

La maggiore novità contenuta nella riforma del processo esecutivo – mutuata soprattutto dall'esperienza francese – è probabilmente consistita nella possibilità per il debitore (finora rigorosamente escluso dalla liquidazione dei suoi beni) di essere autorizzato a procedere per suo conto alla *vendita diretta* dell'immobile pignorato (o anche di uno o di alcuni di detti immobili).

In sostanza, è stata concessa al debitore la possibilità di svolgere anche dopo la notificazione del pignoramento (e della formazione del titolo esecutivo) quell'attività liquidatoria che avrebbe potuto (forse dovuto) compiere in precedenza (artt. 568-*bis* e 569-*bis* c.p.c.).

Mi sembra chiaro che il legislatore, forse con l'*ottimismo della volontà*, abbia elaborato l'istituto – e soltanto la prassi potrà verificare la validità dell'intuizione – con in mente due obiettivi, coerenti con quelli di semplificazione e accelerazione del processo esecutivo.

Da una parte, con l'esclusione dei meccanismi della vendita forzata, ha immaginato che la vendita diretta da parte debitore possa far conseguire un risultato economicamente più vantaggioso (anche per la riduzione dei costi del processo) e in tempi più rapidi rispetto a quello raggiungibile all'esito del procedimento espropriativo. Dall'altra, ha ragionevolmente ritenuto (forse: auspicato) che la possibilità di ridurre le vendite forzate sia in grado di alleggerire il carico degli uffici giudiziari: in pratica una sorta di ADR nel processo esecutivo.

Naturalmente, trattandosi comunque di un procedimento che deve garantire non solo il creditore (ed eventualmente la *par condicio creditorum*), ma anche evitare manovre speculative e non giustificate offerte al *ribasso*, la *vendita diretta* non identifica una possibile *privatizzazione* del processo esecutivo.

Infatti, l'istanza del debitore dovrà essere autorizzata dal giudice dell'esecuzione, in considerazione del prezzo offerto dall'*acquirente diretto*, che non potrà essere inferiore a quello determinato dall'esperto, considerando perciò i vantaggi recati dalla *fase liquidatoria privata*. Non solo: anche qualora sia stata autorizzata la vendita diretta, saranno necessari l'aggiudicazione da parte del giudice, con la determinazione delle modalità di pagamento del prezzo, e il decreto di trasferimento (sostituibile dall'atto negoziale di trasferimento dell'immobile, soltanto se autorizzato dal giudice dell'esecuzione in accoglimento dell'istanza dell'aggiudicatario (art. 569-*bis*, comma 9 e 10, c.p.c.).

## Capitolo II

# *L'abbandono della formula esecutiva*

di *Francesco Mauceri*

SOMMARIO: 1. La disciplina anteriore alla riforma: la spedizione in forma esecutiva. – 2. La riforma e l'abrogazione della formula esecutiva. – 3. Conseguenze di ordine pratico e questioni controverse. – 4. Una recente “formula per titoli esecutivi”. – 5. Conclusioni.

### *1. La disciplina anteriore alla riforma: la spedizione in forma esecutiva*

Come è noto, l'art. 475 c.p.c., nella versione anteriore a quella riformata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevedeva che le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, dovessero essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponesse altrimenti.

La funzione che assumeva primariamente tale formula risalta dal suo tenore letterale: un “comando” agli ufficiali giudiziari di porre ad esecuzione il titolo che ne fosse munito.

L'apposizione della formula, tuttavia, garantiva soltanto su un piano formale l'idoneità del titolo all'esecuzione e non pregiudicava il diritto del debitore a contestare tale requisito ove ne mancassero i presupposti.

In proposito la giurisprudenza ha ripetutamente affermato come la sola formula non potesse conferire esecutività ad un titolo per sua natura incapace di tale effetto ed altresì come l'assenza di essa in calce ad un titolo comunque posto ad esecuzione (ed a ciò idoneo) dovesse considerarsi un difetto meramente formale e privo di rilevanza decisiva.

Secondo detta diffusa interpretazione i vizi da omessa o errata spedizione in forma esecutiva del titolo, oltre a non essere rilevabili d'ufficio, legittima-

vano la sola opposizione agli atti esecutivi, fermo restando il diritto di opposizione in relazione a titoli privi di effettiva esecutorietà<sup>1</sup>.

Peraltro lo stesso codice di rito prescriveva, da parte del cancelliere, un controllo di natura “formale” prevedendo il rilascio della copia in forma esecutiva di sentenze e provvedimenti giudiziari “formalmente perfetti”<sup>2</sup>.

Tale previgente disciplina ha indotto la dottrina prevalente a ritenere che la spedizione in forma esecutiva avesse carattere essenzialmente formale e fosse limitata ad alcune verifiche di tipo estrinseco<sup>3</sup>. Si osservava che l'esecutività in concreto del titolo assumeva rilevanza solo al momento dell'effettivo esercizio dell'azione esecutiva, mentre nella preliminare fase dell'apposizione della formula risultava sufficiente constatarne quella “in astratto”<sup>4</sup>.

Il riferito orientamento teneva in condivisibile considerazione anche la competenza indicata dal codice di rito per l'apposizione della formula esecutiva: in capo al cancelliere (o al notaio) e non al giudice.

Anche la giurisprudenza, come si è già accennato, ha sempre concordato sulla funzione essenzialmente formale e non decisoria della formula esecutiva, affermando che i vizi connessi all'omessa oppure all'erronea apposizione di detta non potessero rilevarsi d'ufficio, legittimando semmai la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi<sup>5</sup>. Si affermava, invece, la praticabilità dell'opposizione all'esecuzione nel caso di contestazione dell'effettiva esecutorietà del titolo munito della formula<sup>6</sup>.

Si riteneva, inoltre, che, in mancanza di opposizione, il vizio derivante dalla mancata apposizione della formula su un titolo a ciò idoneo dovesse considerarsi sanato in base al principio generale di salvezza degli atti processuali di cui all'art. 156 c.p.c.<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. III, 6 aprile 1990, n. 2899; Cass., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7026; Cass., Sez. II, 22 giugno 2001, n. 8597.

<sup>2</sup> Art. 153 disp. att. c.p.c., nella versione anteriore alla riforma in commento.

<sup>3</sup> C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, IV, Milano, 2006, p. 45; G. CAMPESE, *L'espropriazione forzata immobiliare*, Milano, 2006, pp. 48-49.

<sup>4</sup> M.T. ZANZUCCHI, *Diritto Processuale civile*, III, Milano, 1964, p. 65; E. GRASSO, voce *Il titolo esecutivo*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, p. 689.

<sup>5</sup> Cass., Sez. III, 6 aprile 1990, n. 2899; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7026; Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2001, n. 8597.

<sup>6</sup> Cass., Sez. III, 27 novembre 1998, n. 12037; Cass. civ., Sez. III 5 giugno 2007, n. 13069.

<sup>7</sup> Cass., Sez. III, 24 novembre 2005, n. 24812.